

POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE

REGOLAMENTO DEL SETTORE GIUDICI DI GARA

TITOLO I. NATURA E FUNZIONE

Art. 1 – Natura e funzione

1. Il Settore Giudici di gara è l'organismo di natura tecnico-organizzativo a cui è demandata l'organizzazione dei giudici di gara e degli osservatori dell'Associazione Nazionale di Promozione Sportiva P.G.S., di seguito denominata P.G.S.
2. Sono giudici di gara tutti i tesserati che, avendo conseguito la qualifica ai sensi dell'art. 12, ricoprono all'interno della P.G.S. una delle seguenti funzioni: primo e secondo ufficiale di gara, collaboratore dell'arbitro, segnapunti, refertista, cronometrista, giudice, commissario di campo, osservatore. Di seguito, per brevità, sono tutti denominati arbitri.
3. Al settore Giudici di gara sono demandati l'organizzazione, il reclutamento, la formazione e l'impiego dei giudici di gara e degli osservatori delle diverse discipline sportive.

TITOLO II. ORGANI, STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

Art. 2 – Organi preposti al settore Giudici di gara

1. Il Settore Arbitri realizza le proprie finalità istituzionali mediante i seguenti organi:
 - a) I Coordinatori Nazionali;
 - b) I Coordinatori Regionali;
 - c) I Coordinatori Provinciali;
 - d) La Conferenza Nazionale arbitri;
 - e) La Conferenza Regionale arbitri;
 - f) La Conferenza Provinciale arbitri;
 - g) Il Giudice Sportivo Provinciale (per le infrazioni commesse a livello provinciale);
 - h) Il Giudice Sportivo Regionale (per le infrazioni commesse a livello regionale);
 - i) Il Procuratore Sociale (per le infrazioni commesse a livello nazionale).

Art. 3 – Nomina dei coordinatori del settore arbitri

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina un Coordinatore Nazionale del Settore per ogni disciplina sportiva;
2. Il Consiglio Regionale nomina un Coordinatore Regionale del Settore per ogni disciplina sportiva organizzata nella regione;
3. Il Consiglio Provinciale nomina un Coordinatore Provinciale del Settore per ogni disciplina sportiva organizzata nella provincia.

Art. 4 - Durata della carica

1. Il Coordinatore del Settore Giudici di gara, a qualsiasi livello, resta in carica due stagioni sportive.
2. L'incarico è rinnovabile.
3. Il Consiglio Direttivo Nazionale, il Consiglio Regionale, il Consiglio Provinciale possono a seguito di proposta motivata, proporre in qualsiasi momento la revoca del mandato al

Coordinatore del proprio livello e proporre un nuovo nominativo in sua sostituzione al Comitato competente.

Art. 5- Incompatibilità

1. L'incarico di Coordinatore, che è assommabile ai vari livelli, è incompatibile con:
 - a) la qualifica di dirigente di associazione locale semprechè il tesseramento si riferisca alla medesima disciplina sportiva;
 - b) le qualifiche di atleta e allenatore semprechè il tesseramento si riferisca alla medesima disciplina sportiva ed alla stessa categoria.
2. Per le sole discipline di squadra danno luogo a incompatibilità le designazioni di:
 - a. dirigente di associazione locale semprechè la designazione si riferisca alla medesima disciplina sportiva;
 - b. atleta e allenatore semprechè la designazione si riferisca alla medesima disciplina sportiva e alla stessa categoria.

Art. 6 – Coordinatore Nazionale del Settore Arbitri: compiti

1. Ai Coordinatori Nazionali sono demandati i seguenti compiti:
 - a) Coordina e controlla l'attività del Settore Giudici di gara in tutte le sue componenti secondo gli indirizzi espressi dalla Commissione Tecnica Nazionale;
 - b) Organizza e controlla i raduni nazionali arbitrali;
 - c) Predisporre i piani di propaganda per il reclutamento arbitrale;
 - d) Sorveglia il corretto funzionamento del settore;
 - e) Sottopone alla Commissione Tecnica Nazionale le proposte atte a garantirne l'ulteriore sviluppo o ad eliminarne eventuali carenze;
 - f) Segnala alla Commissione Tecnica Nazionale le eventuali disfunzioni del settore nell'ambito regionale e provinciale;
 - g) Formula i programmi per i corsi di qualificazione arbitrale.
 - h) Assolve a tutti gli ulteriori compiti eventualmente affidatigli dalla Commissione Tecnica Nazionale;
 - i) Designa i giudici di gara in occasione delle manifestazioni nazionali ed internazionali.

Nell'esercizio delle proprie funzioni collabora con il Direttore Tecnico Nazionale e con la Commissione Tecnica Nazionale in particolare per ciò che riguarda:

1. lo studio e la realizzazione dei corsi di formazione per istruttori arbitrali che potranno essere realizzati anche mediante la formazione decentrata;
2. lo studio, la preparazione, la realizzazione e la divulgazione del materiale didattico inerente la formazione arbitrale;
3. l'aggiornamento del Regolamento sportivo e la sua diffusione;
4. l'abbigliamento ufficiale degli giudici di gara delle diverse discipline;

Art. 7 – Conferenza Nazionale dei Giudici di gara

1. La Conferenza Nazionale dei Giudici di gara è composta dai Coordinatori Nazionali e Regionali.;
2. La Conferenza ha funzione consultiva nei riguardi del settore e del Consiglio Nazionale su quanto attiene alla gestione dei quadri arbitrali ed allo sviluppo tecnico- organizzativo del settore.
3. Le riunioni della Conferenza vengono convocate dal Presidente Nazionale su richiesta del Coordinatore Nazionale del settore Giudici di gara.
4. La Conferenza Nazionale Giudici di gara si riunisce almeno una volta all'anno.
5. Le funzioni di segretario vengono svolte dal Segretario Generale PGS.
6. Le convocazioni delle riunioni devono essere inviate almeno quindici giorni prima della data fissata.
7. I verbali delle riunioni devono essere inviati, oltre che agli organi istituzionali anche ai componenti della Conferenza.

Art. 8 – Coordinatore Regionale e Provinciale: compiti

1. Il Coordinatore del Settore Giudici di gara svolge relativamente al proprio livello, in stretto coordinamento con il Consiglio Direttivo dell'associazione ed il Direttore Tecnico, le seguenti funzioni:
 - a) programma, organizza e gestisce l'attività arbitrale al proprio livello di competenza;
 - b) Provvede alle designazioni arbitrali di competenza;
 - c) Cura il rapporto associativo degli giudici di gara residenti nel territorio di propria giurisdizione;
 - d) Organizza i corsi per ufficiale di gara;
 - e) Coordina l'attività di formazione tecnica e aggiornamento;
 - f) Organizza e coordina i raduni arbitrali;
 - g) Controlla l'osservanza dei doveri arbitrali da parte degli associati;
 - h) Istituisce ed aggiorna lo schedario degli arbitri; ;
 - i) Segnala agli organi competenti le eventuali disfunzioni del settore formulando le proposte del caso;
 - j) Assicura la collaborazione agli altri organi delle P.G.S. nei limiti delle rispettive autonomie di funzionamento;
 - k) Adempie ad ogni ulteriore incarico eventualmente affidatogli dal Comitato competente o dagli Organi Centrali.

Il Coordinatore Regionale, inoltre, coordina l'attività dei Coordinatori Arbitri Provinciali e ne sollecita, ove necessario, l'attività.

Art. 9 – Conferenza Regionali dei Giudici di gara

1. La Conferenza Regionale Giudici di gara è l'assemblea degli arbitri inseriti nel quadro regionale del settore.
2. La Conferenza ha funzione consultiva nei riguardi del settore e del Comitato Regionale su quanto attiene la gestione dei quadri territoriali e lo sviluppo tecnico ed organizzativo del settore.
3. La Conferenza si riunisce almeno ogni due anni su convocazione del Presidente Regionale, mediante avviso da trasmettersi a ciascun arbitro del quadro regionale almeno quindici giorni prima della data fissata.

4. La Conferenza è presieduta dal Presidente Regionale o da un suo delegato. Essa, su proposta del suo Presidente, designa un segretario.
5. Possono partecipare alla Conferenza tutti gli arbitri del quadro regionale che siano in regola con il tesseramento e che non siano sottoposti a provvedimenti disciplinari.
6. Il verbale della riunione deve essere inviato al Coordinatore Nazionale del Settore.

Art. 10 – Conferenza Provinciale Giudici di gara

1. La Conferenza Provinciale Giudici di gara è l'assemblea degli arbitri inseriti nel quadro provinciale del settore.
2. La Conferenza ha funzione consultiva nei riguardi del settore e del Comitato Provinciale su quanto attiene la gestione dei quadri territoriali e lo sviluppo tecnico ed organizzativo del settore.
3. La Conferenza si riunisce almeno ogni due anni su convocazione del Presidente Provinciale, mediante avviso da trasmettersi a ciascun arbitro del quadro provinciale e regionale della provincia almeno quindici giorni prima della data fissata.
4. La Conferenza è presieduta dal Presidente Provinciale o da un suo delegato. Essa, su proposta del suo Presidente, designa un segretario.
5. Possono partecipare alla Conferenza tutti gli arbitri del quadro provinciale che siano in regola con il tesseramento e che non siano sottoposti a provvedimenti disciplinari.
6. Il verbale della riunione deve essere inviato al Coordinatore Nazionale del Settore.

TITOLO III. I GIUDICI DI GARA

Art. 11 – Categorie

1. I giudici di gara P.G.S. sono inquadrati nelle seguenti categorie:
 - a) giudici di gara Provinciali, abilitati a dirigere le attività locali e provinciali;
 - b) giudici di gara Regionali, abilitati a dirigere anche le attività regionali, nazionali e internazionali.
2. I giudici di gara di ogni settore, per il loro impiego, sono a disposizione del Coordinatore del Settore per svolgere le funzioni di primo e secondo ufficiale di gara, collaboratore dell'ufficiale di gara, refertista, cronometrista, segnapunti, giudice, commissario di campo, osservatore e per lo svolgimento di qualsiasi altro incarico relativo alle funzioni arbitrali.
3. I giudici di gara devono sottoporsi al controllo di idoneità fisica in base a quanto stabilito dal regolamento organico.

Art. 12 – Conseguimento della qualifica

1. La qualifica di giudice di gara provinciale si consegue partecipando all'apposito corso che si conclude con l'esame di abilitazione.
2. Per essere ammessi al corso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Età di 16 anni alla data di inizio del corso. Per i minori di anni 18 è necessaria la dichiarazione di assenso di chi esercita la potestà genitoriale.
 - b) Titolo di studio della scuola dell'obbligo.
3. La qualifica di giudice di gara della P.G.S. viene riconosciuta a seguito di esito positivo degli esami scritti ed orali su argomenti di carattere culturale – educativo, tecnico – regolamentare e dei tests fisico – attitudinali e delle prova pratica.
4. Le Commissioni d'esame sono composte dal Presidente Regionale o da persona da lui delegata, dal Direttore Tecnico Regionale, che svolge le funzioni di presidente della commissione, dal

Direttore Tecnico Provinciale, dal Coordinatore Regionale e dal Coordinatore Provinciale competente.

5. L'iscrizione nei ruoli ed il tesseramento sono subordinati al possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva previsto dal regolamento organico.

Art. 13 – Diritti

1. I giudici di gara, in ragione del loro ruolo istituzionale, hanno diritto, individualmente e come associati, alla difesa della propria immagine ed onorabilità e ad ogni forma di tutela della persona che si renda necessaria da parte delle P.G.S. in tutte le sue componenti.

Art 14 – Doveri

1. I giudici di gara sono tenuti a:
 - a) Osservare lo statuto delle P.G.S., i regolamenti ed ogni altra norma e disposizione emanata dall'Associazione.
 - b) Dimostrare in ogni luogo e circostanza esemplare moralità e rettitudine.
 - c) Astenersi, a pena di esclusione dai ruoli e da qualsiasi altro incarico nelle P.G.S., dall'adire vie legali contro tesserati dell'Associazione, salvo il caso di espressa autorizzazione concessa dal Consiglio Nazionale, da richiedersi tramite il Presidente del Comitato Regionale.
 - d) Dirigere gare, assolvere incarichi, frequentare le lezioni tecniche, partecipare a raduni o incontri per i quali vengano designati o convocati dagli Organi competenti, salvo il caso di giustificato impedimento o di forza maggiore.
 - e) Osservare il segreto d'ufficio
 - f) Versare annualmente la quota per il tesseramento.
 - g) Astenersi dal comunicare a colleghi o a terzi tanto le designazioni ricevute per dirigere gare o assolvere incarichi tecnici, quanto il contenuto dei referti o delle relazioni trasmessi agli Organi competenti.
 - h) Segnalare immediatamente al Coordinatore ogni anomalia ritenuta tale da menomare la propria idoneità o attitudine fisica.
2. Ai giudici di gara non è consentito:
 - a) Dirigere gare o svolgere attività connessa a quella arbitrale in gare ufficiali e non, organizzate da associazioni locali affiliate alle P.G.S., senza specifica autorizzazione del Coordinatore del Settore, da rilasciarsi di volta in volta.
 - b) Svolgere attività sportiva, tecnica, dirigenziale e collaborativa presso associazioni locali affiliate alle P.G.S. senza specifica autorizzazione del Coordinatore del Settore avente validità per una sola stagione sportiva.

Art. 15 – Tesseramento, promozioni e retrocessioni

1. All'inizio dell'anno sportivo i Coordinatori Provinciali provvedono al tesseramento ed alla trasmissione al Coordinatore Regionale dell'elenco dei giudici di gara in attività.
2. Entro il 30 Ottobre di ogni anno il Consiglio Regionale dell'associazione, sentito il parere del Direttore Tecnico Regionale, dei Direttori Tecnici Provinciali e dei Coordinatori Provinciali e Regionale, determina i nominativi dei giudici di gara che retrocedono dal ruolo regionale a quello provinciale (nel caso siano necessarie delle retrocessioni). L'eventuale retrocessione deve essere motivata e comunicata all'interessato in forma scritta. Un ufficiale di gara retrocesso può essere successivamente promosso qualora siano mutate le condizioni che hanno determinato la retrocessione.

3. Entro il 15 Febbraio di ogni anno il Consiglio Direttivo Provinciale dell'associazione, sentito il parere del Direttore Tecnico Provinciale e dei Coordinatori Provinciali, comunica al Direttore Tecnico Regionale e al Coordinatore Regionale i nominativi dei giudici di gara promossi al ruolo regionale. Un ufficiale di gara promosso può essere successivamente retrocesso qualora non permangano le condizioni di idoneità al ruolo;
4. Entro il 15 marzo il Coordinatore Regionale comunica al Coordinatore Nazionale l'elenco dei Giudici di Gara iscritti nel ruolo regionale.

Art. 16 – Perdita della qualifica

1. La qualifica di giudice di gara si perde:
 - a) Per dimissioni;
 - b) Per mancato rinnovo della tessera P.G.S. a seguito di inidoneità tecnica ad assolvere i compiti di giudice di gara;
 - c) Per la sopravvenuta accertata inidoneità fisica a svolgere l'attività;
 - d) Per radiazione a seguito di provvedimento disciplinare.
2. Al termine di ogni stagione sportiva il Consiglio Provinciale dell'associazione giudica l'attività svolta dagli giudici di gara di ogni categoria, e delibera in merito al rinnovo della tessera P.G.S. per la stagione sportiva successiva.
3. Il parere espresso dal Consiglio Provinciale deve derivare dagli elementi di valutazione tecnica e di comportamento emersi dalle prestazioni fornite nel corso della stagione sportiva in accordo con le valutazioni fornite dai Direttori Tecnici e dai Coordinatori.
4. Il provvedimento di non rinnovo tessera determinato da gravi motivi è definitivo e non è soggetto a reclamo

TITOLO IV. I Provvedimenti Disciplinari

Art. 17 – Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari sono quelle di cui all'art. 15 del Regolamento di Disciplina e Giustizia.
2. Avverso i provvedimenti di natura disciplinare può essere proposto ricorso ai sensi dell'art. 20 del medesimo regolamento.
3. Durante il periodo della sospensione l'ufficiale di gara è tenuto:
 - a) A frequentare la sede del Comitato solo per partecipare alle riunioni tecniche.
 - b) A non svolgere attività fino a che non abbia scontato la sanzione, a pena di inasprimento della stessa.
4. Costituiscono, tra gli altri, motivo di deferimento per l'apertura di procedimento disciplinare:
 - a) Gli ingiustificati rifiuti a dirigere gare o ad assolvere funzioni arbitrali per almeno quattro volte, anche non consecutive, nel corso della stessa stagione sportiva.
 - b) Lo svolgimento di attività od assolvimento di incarichi sia sportivi sia di altra specie, non compatibili con la qualifica di giudice di gara P.G.S., ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento.
 - c) La mancata consegna della scheda personale o mancato aggiornamento o completamento della stessa.
 - d) Le ingiustificate assenze alle lezioni tecniche nella stessa stagione sportiva.
 - e) La mancata produzione annuale del certificato medico.

Art. 18 – Deferimenti

1. I procedimenti disciplinari davanti agli organi di disciplina e giustizia sono promossi con deferimento del Direttore tecnico provinciale o regionale nei casi di rispettiva competenza.